

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanța - Romania) – R/P**

(Causa C-468/18) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere a) e d) e articolo 5 – Giudice adito di tre domande congiunte riguardanti il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l'obbligazione alimentare nei confronti del medesimo – Dichiarazione di competenza in materia di divorzio e d'incompetenza in materia di responsabilità genitoriale – Competenza a conoscere della domanda di obbligazione alimentare – Giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente e dinanzi al quale questi compare]*

(2019/C 383/34)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Judecătoria Constanța

**Parti**

Ricorrente: R

Convenuto: P

**Dispositivo**

L'articolo 3, lettere a) e d), e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l'obbligazione alimentare nei confronti di quest'ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest'ultimo è comparso, senza eccepirne l'incompetenza.

<sup>(1)</sup> GU C 381 del 22.10.2018.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West**

(Causa C-473/18) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Norme dell'Unione europea sulla conversione valutaria – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento degli affari sociali – Calcolo dell'integrazione differenziale per gli assegni familiari dovuta ad un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera – Determinazione della data di riferimento del tasso di cambio]*

(2019/C 383/35)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Baden-Württemberg